

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Bozza di Circolare recante "Art. 1, comma 214 lettera e), legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 297 del 21 dicembre 2016Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 41 del 29.12.2016".

Per opportuna informazione, si trasmette la bozza di circolare indicata in oggetto, pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lanza Bucceri



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F. Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F. Loro Sedi

> Ai Comandi Provinciali VV.F. Loro Sedi

Oggetto: Art. 1 comma 214 lettera e) legge di Bilancio 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale-Serie generale- n. 297 del 21 dicembre 2016.-Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 41del 29/12/2016.

In attesa di istruzioni da parte dell'Inps relativamente alle novità introdotte in materia pensionistica e previdenziale dalla legge in oggetto indicata, appare opportuno fornire le prime informazioni a proposito delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 214 lettera e) della legge in esame (c.d. ottava salvaguardia), in ordine all'applicabilità della normativa previgente alla legge di riforma pensionistica del 2011 (c.d. legge Fornero) limitatamente ai lavoratori che nel corso dell'anno 2011 hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 42 comma 5 del d.leg.vo n. 151/2001.

Come da circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29/12/2016, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011, vale a dire sino all'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 (riforma pensionistica del 2011), devono essere maturati entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge sopra citato; tale data è comprensiva dell'anno di finestra mobile prevista dalla vigente normativa.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

I lavoratori che possono accedere al beneficio in esame devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia presso l'Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzioni territoriali del lavoro) competente in base alla residenza dell'istante, attraverso posta elettronica certificata o, in alternativa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della legge in oggetto, vale a dire entro il 2 marzo 2017.

Si segnala che, anche per questa nuova salvaguardia, la normativa trova applicazione esclusivamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.

Si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni sia in merito alla disposizione di cui sopra sia riguardo alle ulteriori nuove disposizioni in materia pensionistica e previdenziale non appena perverranno indicazioni da parte dell'Inps

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si invita, pertanto, a voler dare della presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE
ITALIA
documento firmato digitalmente

AC/MLS